

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Avv. Lucio Del PAGGIO                | Presidente f.f. |
| - Avv. Anna LOSURDO                    | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI              | Componente      |
| - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA         | “               |
| - Avv. Fausto AMADEI                   | “               |
| - Avv. Francesco CAIA                  | “               |
| - Avv. Davide CALABRO'                 | “               |
| - Avv. Donatella CERE'                 | “               |
| - Avv. Antonio DE MICHELE              | “               |
| - Avv. Angelo ESPOSITO                 | “               |
| - Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI | “               |
| - Avv. Enrico MERLI                    | “               |
| - Avv. Carlo ORLANDO                   | “               |
| - Avv. Arturo PARDI                    | “               |
| - Avv. Andrea PASQUALIN                | “               |
| - Avv. Michele SALAZAR                 | “               |
| - Avv. Stefano SAVI                    | “               |
| - Avv. Francesca SORBI                 | “               |
| - Avv. Celestina TINELLI               | “               |
| - Avv. Vito VANNUCCI                   | “               |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], con studio in [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), avverso la decisione in data 15/10/14 e depositata il 29 dicembre 2014, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro gli infliggeva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di mesi sei;

Il ricorrente, avv. ██████████ non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Vito Vannucci;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la rimodulazione della sanzione con riduzione a mesi tre di sospensione.

### **FATTO**

Il procedimento in esame trae origine da due esposti al COA di Catanzaro (il n. 35/2012 presentato dal sig. ██████████ ed il n. 7/2013 presentato dal sig. ██████████) nei confronti dell'avv. ██████████.

Il rag. ██████████, con il primo esposto, lamentava la mancata restituzione, da parte dell'avv. ██████████, della somma di euro 12.580,00 al primo dovuta in restituzione per prestiti concessi all'incolpato a fronte di richieste del medesimo che lamentava una situazione di grave difficoltà economica.

Il secondo esposto, come detto, veniva presentato dal sig. ██████████ che premetteva di essere stato contattato dal ██████████ che gli aveva fatto presente di essere in possesso di N.2 assegni bancari a firma ██████████ di euro 1620,86 e 11.098,00 rimasti insoluti. Il ██████████, si legge in questo secondo esposto, affermava di aver avuto tali assegni dall'avv. ██████████ a garanzia di un prestito concesso a quest'ultimo dallo stesso ██████████. Il ██████████, nel suo esposto, affermava di essere stato vittima di una truffa da parte dell'incolpato.

Riferiva, infatti, di aver incaricato l'avv. ██████████ di promuovere una causa di separazione della propria convivente nei confronti del marito di questa, nonché una causa contro l'INPS per il pagamento di ratei di pensione arretrati dovutigli quali erede del padre. L'avv. ██████████, secondo la ricostruzione dell'esposto del ██████████, facendo leva sull'esistenza di tali rapporti professionali e del conseguente rapporto di fiducia, lo "aveva circuito acquisendo la disponibilità dei due assegni sopra richiamati necessari per attuare un preciso disegno truffaldino nei confronti del sig. ██████████ e, nel contempo, per scaricare i propri debiti personali su un cliente che é a lui noto per la sua mitezza e buona fede". Il ██████████ accusava altresì l'avv. ██████████ di non avergli fatto pervenire gli importi a suo dire ottenuti dall'INPS a seguito del contenzioso di cui sopra.

Nel corso della fase pre dibattimentale l'avv. ██████████, mediante memorie scritte, riconosceva il debito nei confronti del ██████████ così come indicato nell'esposto e giustificava il suo comportamento con una drammatica situazione in cui si era venuto a trovare per debiti contratti e di impossibile soddisfazione.

Contestava invece la ricostruzione dei fatti del ██████████, negando di aver mai ricevuto i due incarichi professionali riferiti da quest'ultimo, ma di aver invece svolto, in favore del medesimo,

e per molti anni, un'intensa attività professionale che giustificava, a titolo di corresponsione di onorari, il rilascio dei due assegni in contestazione. L'avv. ██████ negava altresì di aver mai ricevuto alcuna somma dall'INPS per conto del ██████.

Il COA di Catanzaro, con delibera del 24.7.13, riuniva i due procedimenti (35/12 e 7/13) ed apriva procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. ██████ con i seguenti capi di incolpazione:

1. *“Violazione dell’art. 5 del Codice deontologico, per aver, nell’ambito del rapporto di debito/credito con il sig. ██████, non onorato le obbligazioni assunte, per aver rilasciato o consegnato assegni bancari anche a firma di terzi, poi non onorati, e, quindi, violato i doveri di probità, dignità e decoro, con riflessi sulla propria reputazione professionale, compromettendo l’immagine della classe forense;”*

2. *“Violazione dell’art. 59 del Codice deontologico per non aver adempiuto ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione, con modalità e gravità tali da compromettere la fiducia di terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i doveri professionali;”*

3. *“Violazione dell’art. 8 del Codice deontologico, per non aver adempiuto con diligenza i doveri professionali per incarichi ricevuti dal sig. ██████;”*

*Violazione dell’art. 35, u.c. del Codice deontologico per aver, dopo il conferimento dei mandati da parte del sig. ██████, stabilito rapporti di natura economica e patrimoniale che hanno influito sul rapporto professionale;”*

4. *“Violazione dell’art. 35 u.c. del Codice Deontologico per aver, dopo il conferimento dei mandati da parte del sig. ██████, stabilito rapporti di natura economica e patrimoniale che hanno influito sul rapporto professionale;”*

5. *“Violazione dell’art. 41 del Codice deontologico per aver trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto del proprio assistito sig. ██████;”*

6. *“Violazione dell’art. 44 del Codice deontologico per aver trattenuto le somme ricevute da terzi per conto del proprio assistito sig. ██████ senza il consenso di quest’ultimo e per non aver messo immediatamente a disposizione del proprio assistito le somme riscosse per suo conto”*

Nel corso del dibattimento, svoltosi in varie udienze, veniva sentito l’esponente ██████, ma non il sig. ██████ che, benché chiamato dal COA, non si presentava, limitandosi a far pervenire una sorta di memoria ad integrazione del suo esposto. L’incolpato, nelle sue difese avanti al COA, da un lato confermava di riconoscere la sussistenza delle circostanze di cui all’esposto del sig. ██████; dall’altro ribadiva la contestazione dei fatti di cui all’esposto ██████. Il COA, riteneva raggiunta la prova per tutti gli addebiti di cui ai capi di incolpazione, affermava la responsabilità dell’incolpato, e, per l’effetto, gli irrogava la sanzione della sospensione per mesi sei.

Tale decisione era motivata, quanto ai capi di incolpazione afferenti i fatti di cui all'esposto [REDACTED], con il riconoscimento degli stessi operato sia in fase pre dibattimentale che dibattimentale dall'avv. [REDACTED]; quanto, invece, ai fatti di cui all'esposto [REDACTED], con il solo rilievo che l'incolpato "non aveva compiutamente smentito le affermazioni contenute nell'esposto del [REDACTED] per come documentate".

Avverso il provvedimento insorge l'avv. [REDACTED], con ricorso al CNF ritualmente proposto con il quale chiede, in tesi la sostituzione della sanzione irrogata con quella della censura; in subordine la riduzione della sospensione a mesi due.

Il ricorso é articolato in un unico motivo con il quale L'avv. [REDACTED] censura, seppur indirettamente, la statuizione della decisione impugnata che ha ritenuto provati i fatti di cui all'esposto [REDACTED]. Secondo il ricorrente, infatti, le prove documentali dal medesimo offerte proverebbero l'inesistenza di tali fatti e, quindi, smentirebbero sia l'apprensione di somme ricevute dall'INPS per conto del sig. [REDACTED], sia l'esistenza dei due incarichi professionali riferiti come non adempiuti da quest'ultimo, e confermerebbero, invece, la sussistenza di altri incarichi che giustificerebbero la d'azione di due assegni.

#### DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento nei limiti appresso indicati.

L'avv. [REDACTED] non ha impugnato la decisione del COA nella parte in cui la stessa ha affermato la sua responsabilità in ordine ai capi di imputazione n. 1 e 2 relativi al mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte nei confronti del sig. [REDACTED].

Il ricorrente, anche avanti a questo Consiglio, ha, anzi, di nuovo confermato i fatti contestatigli con detti capi di incolpazione.

La decisione del COA di Catanzaro deve, quindi, essere confermata nella parte in cui ha statuito la responsabilità dell'avv. [REDACTED] in ordine agli addebiti contenuti in tali due capi.

A diversa conclusione deve, invece, giungersi per quanto riguarda tutti gli altri 4 capi di incolpazione.

Al proposito si ricorda che costituisce onere del COA procedente fornire la dimostrazione della fondatezza degli addebiti e che la responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il principio di non colpevolezza si applica anche in sede disciplinare (in termini, fra le tante, CNF n. 17/2015).

Diretta conseguenza di tale disciplina probatoria, è che "la versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali e sia esente da lacune e vizi logici" (così, ad esempio, CNF n. 16/2010).

Ha errato, quindi, il COA di Catanzaro laddove ha ritenuto di poter affermare la responsabilità dell'avv. [REDACTED] per i capi di incolpazione relativi alla posizione [REDACTED] sul rilievo che

l'incolpato non avrebbe compiutamente smentito le affermazioni contenute nell'esposto del sig. [REDACTED].

In tal modo, infatti, il COA ha posto a carico dell'avv. [REDACTED] oneri probatori che a quest'ultimo non competevano.

Non solo, ma ciò che più rileva è che, contrariamente a quanto si afferma nella decisione impugnata, la ricostruzione dei fatti contenuta nell'esposto del sig. [REDACTED] è risultata smentita dalle allegazioni e dalle produzioni documentali offerte dall'incolpato nel corso del procedimento avanti al COA.

In particolare, tali documenti (v. la lettera dell'avv. [REDACTED], la sentenza del Tribunale di Trani [REDACTED].2003 e la corrispondenza dell'INPS) hanno provato sia che l'avv. [REDACTED] non fu incaricato della difesa della sig.ra [REDACTED] nella causa di separazione, sia che l'INPS corrispose le somme dovute direttamente al sig. [REDACTED] e non all'avv. [REDACTED], smentendo così quanto, invece, riferito dal primo.

L'esposto del sig. [REDACTED] non può, quindi, in alcun modo costituire prova sufficiente ad affermare la responsabilità dell'avv. [REDACTED] in ordine ai capi di incolpazione di cui ai n. 2-6. Pertanto, in (parziale) riforma della decisione impugnata, deve essere affermata l'assenza di responsabilità dell'avv. [REDACTED] in riferimento agli addebiti di cui a tali capi di incolpazione.

Resta, quindi, solo da valutare la congruità della sanzione inflitta alla luce anche del fatto che, come noto, l'art. 65 l.n.247/2012 ha introdotto il principio del favor rei prevedendo che le norme contenute nel nuovo codice Deontologico si applichino anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato.

Ricorda, tuttavia, il Collegio, che, ai fini dell'eventuale applicazione del principio del "favor rei", la valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale, ma deve tener conto anche delle eventuali aggravanti ex art. 53 l.n. 247/2012 e 22 C.D. vigente (in termini v. Cass. S.U. ordinanza n. 22521/2016).

Nel caso di specie le condotte illecite poste in essere dall'avv. [REDACTED] (capi di incolpazione sub 1 e 2) trovano la loro disciplina nell'art. 64 ("Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi") del nuovo Codice Deontologico.

Tale disposizione prevede, quale sanzione edittale, la sospensione da due a sei mesi e quali sanzioni attenuate ed aggravate, rispettivamente, la censura e la sospensione non superiore a tre anni.

Ritiene il Collegio che, alla luce del complessivo comportamento, anche processuale, del ricorrente (che ha sempre riconosciuto gli addebiti relativi alla posizione [REDACTED], che ha giustificato gli stessi con l'esistenza di una difficile situazione finanziaria confermata anche nell'esposto [REDACTED]) ricorrano le condizioni per ridurre la sanzione irrogata dal COA di Catanzaro

mediante l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre

**P.Q.M.**

visti gli artt. 40 n. 3 e 54 RDL n.1578/1933 e 59 e segg. RD n. 37/1934,

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento, dichiara la responsabilità dell'avv. ██████████ limitatamente ai soli capi di incolpazione n. 1 e 2 (relativi alla posizione ██████████) e ridetermina la sanzione da irrogare al ricorrente nella sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2017;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Lucio Del Paggio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 25 febbraio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria